



Audizione presso la 10^a Commissione permanente del Senato della Repubblica

Affare sulla razionalizzazione, la trasparenza e la struttura di costo del mercato elettrico e sugli effetti in bolletta in capo agli utenti, atto 397

11 giugno 2020



Il Gruppo Hera è un operatore di riferimento nazionale in una pluralità di servizi pubblici




Dati al 31.12.2019

~ 6 miliardi di Euro
Capitalizzazione di Borsa

7,4 miliardi di Euro
Fatturato

~50%
del capitale sociale di Hera è
detenuto da

111 Comuni
Patto di Sindacato dei soci pubblici



9.079
LAVORATORI



330
COMUNI



Le dimensioni di Hera nei servizi di vendita e trading di energia elettrica e gas





Vendita Gas
2,3 mld mc



Vendita EE
12,8 TWh

Fatturato società
di vendita



3,3 mln
di clienti finali
serviti

Trading Gas

Volumi: 9,8 mld mc
Fatturato 2,0 mld €

Trading EE

Volumi: 18,3 TWh
Fatturato: 1,1 mld €

Oneri generali di sistema

- ❑ Gli OGS pesano per circa il **33% della bolletta elettrica nazionale, per un valore di circa 15 mld€ su 46 mld€ (dato 2017)**
- ❑ La giurisprudenza amministrativa ha definitivamente stabilito che i venditori di energia elettrica devono essere **resi indenni degli eventuali mancati pagamenti, da parte dei clienti finali, degli Oneri Generali di Sistema (OGS)** fatturati a questi ultimi
- ❑ A distanza di alcuni anni da tali pronunce, i venditori risultano invece **ancora tenuti a versare integralmente gli OGS** alle imprese distributrici a prescindere dal pagamento a monte da parte dei clienti finali, **sopportandone i relativi e conseguenti oneri finanziari ed economici, in quanto:**
 - **al momento di pagare il 100%** degli OGS ai distributori, la **società di vendita ha incassato solo l'80%** dai clienti finali, dovendo quindi **anticipare finanziariamente la restante parte**
 - in ogni caso la **società di vendita** continua a registrare **mancati incassi** a regime **pari al 2%** (dato nazionale ARERA, *unpaid ratio* a 24 mesi per PCV)
- ❑ La situazione descritta è aggravata dal **quadro emergenziale Covid-19 che ha visto aumentare i mancati pagamenti dei clienti finali**, che si protrarranno in prospettiva anche nei mesi successivi a luglio, quando saranno terminate le (apprezzate benché temporanee) misure emergenziali attuate dal Legislatore e da ARERA
- ❑ Sono in corso di studio **iniziative regolatorie che indirizzano la problematica dei mancati pagamenti degli OGS** e che sono volte a reintegrare le società di vendita, anche in forma parametrica, degli OGS che non recuperati a regime, dando parziale esecuzione alle sentenze amministrative ma non prevedendo la neutralità finanziaria delle società di vendita nei periodi di massima esposizione

Necessaria quanto prima un'accelerazione dell'implementazione di soluzioni di sistema che esonerino integralmente i venditori dal pagamento delle componenti OGS non incassate dai clienti finali

Criticità Legge Bilancio 2020: allungamento dei tempi per la messa in mora dei clienti

1/2

- ❑ La Legge n.160/2019 ha introdotto obblighi destinati ad alterare l'equilibrio economico-finanziario degli operatori (già sotto pressione a causa dell'emergenza COVID-19), **poiché ha elevato a 40 gg. dalla ricezione del sollecito il preavviso di sospensione delle forniture per morosità del cliente finale**
- ❑ Prima della Legge n.160 la fornitura del cliente poteva essere sospesa circa 60-70 giorni dopo l'ultimo giorno di consumo addebitato in bolletta, mentre con la nuova norma tali tempistiche si protraggono **di almeno ulteriori 20-30 giorni**, fino quindi a un **totale di 3 mesi**
- ❑ Per i clienti che non ritireranno la raccomandata di sollecito gli operatori dovranno inoltre attendere la «compiuta giacenza» per **ulteriori 30 giorni, consentendo in tali casi al cliente almeno 4 mesi di consumo ulteriori rispetto a quelli non pagati**
- ❑ La nuova Legge, allungando quindi i tempi di reazione degli operatori all'inadempimento del cliente:
 - favorisce di fatto **condotte opportunistiche dei cattivi pagatori** (utilizzo strumentale dello switching e del mancato ritiro delle raccomandate di sollecito) determinando **effetti negativi sia di liquidità che economici (incremento consistente dell'*unpaid ratio*)** con ripercussioni in **maggiori costi del sistema e ribaltamento di oneri sui buoni pagatori**
 - amplificherà le **tensioni finanziarie legate all'emergenza COVID-19**

Necessaria l'abrogazione della norma, riportando le tempistiche del preavviso alle previgenti disposizioni regolatorie (20 giorni), per coniugare più efficacemente le esigenze di tutela dei clienti finali con la tutela dell'equilibrio economico e del credito degli operatori

Criticità Legge Bilancio 2020: applicazione «indiscriminata» della prescrizione biennale e penalità non commisurate al danno subito dal cliente

2/2

La Legge n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha introdotto previsioni normative destinate a creare situazioni di contenzioso nei servizi a rete, poiché:

- ❑ **ha esteso l'operatività della prescrizione biennale anche ai casi di mancata rilevazione della lettura imputabile al cliente finale:**
 - esponendo gli operatori al rischio di condotte opportunistiche (anche fraudolente), da parte di clienti e utenti finali, rispetto ai principi di correttezza e di buona fede nella esecuzione del contratto
 - provocando ripercussioni sulla filiera energetica (la lettura compete all'impresa distributrice)
 - generando aumenti di costi impropri
- ❑ **ha introdotto penali a carico degli operatori di importo elevato e sproporzionato rispetto al danno eventualmente subito dal cliente finale:**
 - alterando potenzialmente l'equilibrio contrattuale in essere
 - non specificando che occorrerebbe un preventivo vaglio da parte di una Autorità terza

Necessaria l'abrogazione o una adeguata riformulazione della norma, per bilanciare più adeguatamente le tutele dei soggetti coinvolti e ridurre il rischio di contenzioso.

In tema di prescrizione biennale, si auspica perlomeno un rinvio della sua decorrenza nei settori gas e idrico al momento del consolidamento dell'installazione di contatori teleletti e/o riservandola alle sole utenze con misuratori teleletti o fisicamente accessibili dall'operatore

Autoconsumo collettivo



- ❑ Il **decreto-legge 162/19**, all'articolo 42bis, ha definito modalità e condizioni ai fini dell'attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e della realizzazione di comunità di energia rinnovabile. **ARERA** in data 1 aprile ha emanato il **DCO 122/2020** con il quale ha proposto un quadro regolatorio, per quanto di competenza.
- ❑ La **produzione per autoconsumo** è sicuramente un asse importante per supportare la crescita delle **fonti di energia rinnovabile** prevista dal PNIEC
- ❑ A nostro giudizio la forma che consentirebbe più agevolmente e rapidamente l'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabile è l'**autoconsumo collettivo** (nello stesso edificio, es. condomini) anche per effetto degli incentivi fiscali previsti dal "Decreto Rilancio". In questa modalità infatti si potrebbero recuperare notevoli **superfici (tetti) in aree urbane** per l'**installazione di pannelli fotovoltaici**. Le aree urbane sono aree ad **elevata intensità energetica** ed una produzione fotovoltaica in queste aree **ridurrebbe significativamente il carico soprattutto nei mesi estivi di maggiore utilizzo per effetto dei condizionatori** amplificando i vantaggi tecnici ed economici riducendo l'utilizzo della rete e le perdite di rete.
- ❑ Il **modello virtuale** proposto è sicuramente il più rapido, ma per una reale partenza risulta necessario che il quadro regolatorio ed anche la definizione di **incentivi espliciti per l'energia virtualmente autoconsumata (rinviati al MISE)** sia completato al più presto.
- ❑ Infatti, visti i tempi deliberativi e realizzativi dei condomini, attualmente sono partiti i progetti e le attività incentivate fiscalmente dal "**Decreto Rilancio**" ma con una **richiesta molto limitata per la parte fotovoltaica dovuta anche alle incertezze sul quadro normativo**.

Grazie per l'attenzione

